

N. 11117/2015 REG.PROV.COLL.

N. 09345/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9345 del 2015, proposto da: ****, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Marranci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Olivia Polimanti in Roma, Via Chisimaio, 29;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Questura di Prato;

per l'annullamento

provvedimento di trasferimento in Bulgaria emesso nei confronti del ricorrente dall'Unità Dublino del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno (prot. n. it-206190 del 02.01.2015).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

a) che il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il provvedimento in data 2.1.2015, notificato il 24.6.2015, con il quale i competenti uffici del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Unità Dublino, hanno disposto il suo trasferimento in Bulgaria, in quanto Stato che, con nota in data 29.08.2014, ha riconosciuto la propria competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale;

b) che la notificazione dell'atto impugnato è avvenuta dopo il termine di mesi sei di cui all'art.29 del Reg. Dublino

nr.643/2013 e pertanto il trasferimento con lo stesso disposto deve ritenersi inefficace, essendosi la competenza a trattare della domanda di protezione internazionale trasferita - a mente della citata disposizione - allo Stato membro richiedente (e cioè all'Italia);

c) che la resistente amministrazione si è costituita in giudizio, tramite il Pubblico Patrocinio, con mero atto di stile non seguito da produzione difensiva alcuna, e pertanto è rimasta incontestata l'affermazione di parte ricorrente di non essersi reso irreperibile alla notificazione del provvedimento oggetto della corrente impugnativa;

d) che risulta quindi fondato il primo motivo di ricorso, in quanto:

- nella specie la procedura avrebbe dovuto esaurirsi entro i sei mesi dal 29.08.2014;

- in difetto di tale tempestiva conclusione, deve ritenersi trasferita sull'Italia la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente;

e) che quindi il ricorso di cui trattasi deve essere accolto;

f) che ricorrono, nel caso di specie, i presupposti previsti dall'art.60 del C.p.a.;

g) che le spese di lite vanno poste a carico dell'Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.**

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente ** nella misura di € 1000, 00 (mille/00), oltre IVA, CPA e importo del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

Carlo Polidori, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)